



Il Quadro RW ed i punti di contatto tra l'attività del Dottore Commercialista e del Consulente finanziario indipendente

Umberto Terzuolo

i Webinar

by Directio

Finalità tributarie, di monitoraggio e di valutazione degli investimenti

Il Quadro RW è un quadro non reddituale del Mod. REDDITI con 3 differenti finalità:

- **Monitoraggio fiscale (D.L. 167/90):** controllo del corretto assolvimento dell'imposizione tributaria in virtù del *world wide taxation principle* sulle attività detenute all'estero da contribuenti fiscalmente residenti in Italia.
- **Tributarie:** corretto assolvimento dell'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).
- **Valutazione degli investimenti:** in virtù delle informazioni che il Dottore Commercialista (iscritto all'Albo dei C.F.A.) acquisisce per poter correttamente compilare il Quadro RW del Mod. REDDITI, è possibile condurre un'attività di consulenza finanziaria e valutazione degli investimenti esteri finalizzata a valutare:
 - **L'efficienza degli strumenti** detenuti dal cliente;
 - **L'efficacia e la congruenza** degli stessi con le sue **esigenze e finalità di investimento.**

Ambito soggettivo dell'adempimento

- Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i seguenti soggetti:
 - **Persone fisiche;**
 - **Società semplici** ed enti equiparati ex art. 5 TUIR;
 - **Enti non commerciali e *trust*.**
- L'obbligo ricade:
 - sul **possessore formale o diretto**, anche se **cointestatario** o **delegato** (se ha disponibilità o possibilità di movimentazione), dell'attività finanziaria estera o dell'attività patrimoniale detenuta all'estero;
 - sul “**titolare effettivo**”, ex art. 1 c.2 lett. pp) (persona fisica, diversa dal cliente, per cui è eseguita l'operazione) e art. 20 DLgs. 231/2007 (specifico per le persone giuridiche private);
 - anche nel caso in cui l'attività finanziaria estera (o l'attività patrimoniale estera) sia detenuta per **interposta persona** (ad esempio, tramite un *trust*) o tramite fiduciarie estere.

Ambito oggettivo dell'adempimento – attività finanziarie

- Nel quadro RW devono essere indicati:
 - Gli **investimenti in beni patrimoniali** collocati all'estero che possono produrre reddito imponibile in Italia come, ad esempio, **immobili o diritti reali immobiliari, oggetti preziosi ed opere d'arte** o ancora **imbarcazioni e beni mobili iscritti in pubblici registri esteri**;
 - Le **attività estere di natura finanziaria** da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- Le attività estere di natura finanziaria sono essenzialmente :
 - **partecipazioni al capitale** o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
 - **obbligazioni estere e titoli similari**;
 - **titoli pubblici italiani e titoli equiparati** emessi all'estero;
 - titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);

Ambito oggettivo dell'adempimento – attività finanziarie

- **valute estere, depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti, tra cui, **finanziamenti**, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- **forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;
- **polizze di assicurazione** sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere, salvo eccezioni;
- **attività finanziarie italiane** detenute all'estero anche **tramite società fiduciarie estere**, soggetti esteri interposti o in cassette di sicurezza;
- **attività e investimenti detenuti all'estero** per il tramite di **soggetti localizzati in Paesi non *white list*** qualora il contribuente risulti essere “**titolare effettivo**”.

Ambito oggettivo dell'adempimento – attività finanziarie – eccezioni

- **Non sono oggetto di segnalazione** nel Quadro RW:
 - i **conti correnti e depositi esteri**, se il **saldo medio non supera 5.000 €** e il **saldo massimo non eccede 15.000 €** (ossia se non occorre determinare l'IVAFE dovuta per l'anno d'imposta e si è esonerati dagli obblighi di monitoraggio);
 - le **attività finanziarie** affidate **in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti** se i redditi sono assoggettati a ritenuta (a titolo di imposta o di acconto) o imposta sostitutiva degli stessi intermediari nell'ambito dei regimi di risparmio amministrato o gestito;
 - le **attività estere** per cui il contribuente ha dato **mandato di amministrazione fiduciaria** ad un **intermediario residente**.

Modalità dichiarative

- Le finalità dichiarative assolvono sia l'obbligo di monitoraggio sia l'obbligo di calcolo e liquidazione delle imposte IVIE (salvo l'esonero di cui all'art. 7quater, c. 23, D.L. 193/2016) e IVAFE.
- Devono essere **indicate** anche **eventuali attività finanziarie** di cui **non si è più in possesso al termine del periodo di imposta**.
- È necessario **indicare l'attività finanziaria al controvalore in Euro** utilizzando i **cambi medi mensili** previsti dagli appositi provvedimenti annuali emanati del Direttore dell'Agenzia Entrate.
- Relativamente ai **conti correnti** è necessario compilare il quadro RW anche per coloro che, pur non essendo i titolari formali, hanno la **disponibilità** o la **possibilità di movimentazione**.
- Relativamente ai **dossier titoli**, deve essere indicato:
 - il loro **valore iniziale** ed il loro **valore finale**, scorporando l'eventuale conto corrente da dichiarare a parte, ed i relativi giorni di possesso;
 - non è necessario fornire ulteriori informazioni su composizione interna o variazioni intervenute, salvo il caso di apporto di capitale (da cui discenderebbe un nuovo adempimento dichiarativo).

Modalità dichiarative

- Relativamente a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società estere, deve essere dichiarato il valore della posizione individuale maturata nel periodo di imposta.
- Nel caso di **cessione di prodotti finanziari** appartenenti alla **stessa categoria** ed **acquistati a prezzi e in tempi diversi**, è necessario utilizzare come criterio di individuazione il c.d. “**L.I.F.O.**”
- Relativamente ai **criteri di valorizzazione**, per quanto concerne le attività finanziarie è
 - Il **dato fornito** dall’intermediario estero;
 - Per le **attività finanziarie quotate** il **valore di mercato**;
 - Per le **attività finanziarie non quotate** il **valore nominale** o, in sua mancanza, il **valore di rimborso**.
- In caso di detenzione dell’**attività finanziaria in via indiretta**, qualora siano integrati i presupposti di “**titolarità effettiva**”, se la società di capitali detiene partecipazioni:
 - in **società residenti in Paesi *white list* o collaborativi**, si dovrà indicare il **valore della partecipazione** nella società e la relativa **percentuale** oltre al codice identificativo della stessa;

Modalità dichiarative e liquidazione IVAFE

- in **società residenti in Paesi non *white list* o non collaborativi**, si dovranno indicare il **valore dei singoli investimenti** e delle **attività estere** detenute dalla società, nonché la **percentuale di partecipazione** applicando un approccio ***look through***.
- Relativamente alle **valute virtuali**, che godono di una **specificazione esenzione dall'IVAFAE**:
 - è obbligatoria l'indicazione nel quadro RW come **“altre attività estere di natura finanziaria”**
 - non è necessario (in alcuni casi nemmeno possibile) indicare lo Stato estero;
 - la **valorizzazione** deve avvenire al **cambio** indicato al **31 dicembre** sul **sito dove sono state acquistate** o, nel caso di vendita in corso d'anno, alla data della cessione.
- **Calcolo dell'IVAFAE**:
 - **0,2%** sul valore dei **prodotti finanziari al 31.12** (o all'ultimo giorno di possesso), in **proporzione ai giorni** di detenzione ed alla **% di possesso**;
 - **34,20 €** per ciascun **conto corrente** o **libretto di risparmio** se di **giacenza media superiore a 5.000 €** in ragione dei **giorni di detenzione** e della **% di possesso**.

Il quadro RW e la consulenza finanziaria autonoma

- Le informazioni da indicare nel quadro RW permettono al **Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei C.F.A.** di avere **molti elementi** per poter svolgere l'**attività di consulenza finanziaria autonoma** sia essa generica o personalizzata.
- Attraverso l'**analisi dei conti correnti** ed il **calcolo della giacenza media** per finalità dichiarative è infatti possibile comprendere:
 - l'esistenza di **eventuali ulteriori conti correnti** aperti in ragione delle **differenti valute** di investimento;
 - i reali **costi di gestione dei conti correnti**;
 - i reali **costi della gestione patrimoniali a cui sono collegati**;
 - l'**entità della movimentazione** in rapporto alla **dimensione della posizione**, della **rilevanza** della stessa e delle **indicazioni del cliente**;
 - l'**effettiva efficienza** in termini di **costo degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento**.

Il quadro RW e la consulenza finanziaria autonoma

- Attraverso invece l'**analisi dei dossier titoli** ed il **confronto dei valori iniziali e finali**, è possibile comprendere:
 - L'**esposizione aggregata** del cliente in termini di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, prodotti strutturati, etc.) e di **diversificazione per Paese**;
 - Le **tipologie dei singoli prodotti finanziari** contenuti nei dossier attraverso l'**analisi delle caratteristiche** del prodotti rinvenibili tramite i **codici ISIN** (rating, durata, performance storiche, etc.);
 - L'eventuale **diversificazione valutaria** e le relative **coperture del rischio di cambio** (con annessi costi);
 - L'**efficacia** e la **piena aderenza** alle **esigenze** presenti e future **del cliente** dell'**asset allocation**;
 - La **movimentazione** dei **singoli prodotti finanziari** e le relative **commissioni di negoziazione**.

Occasione di consulenza

- Le procedure di emersione, quali la ***voluntary disclosure*** o gli **scudi fiscali** a cui in passato possono aver aderito nostri clienti, hanno generato **rapporti con gli intermediari** che, nella maggior parte dei casi, hanno determinato l'**allocazione** delle **risorse finanziarie** del cliente in **gestioni e prodotti finanziari** ben **poco efficienti**.
- È questa una delle occasioni nelle quali il **Dottore Commercialista**, che si sia “**attrezzato**” (secondo le varie modalità spiegate nello scorso webinar del 25 giugno scorso) per erogare la consulenza finanziaria, trova l'**occasione** per fornire un **ottimo servizio al cliente**.
- Infatti, si riscontra che, nella **maggioranza dei casi** in cui le banche hanno “supportato” i clienti nelle procedure di emersione degli investimenti finanziari esteri, sono stati proposti e collocati **prodotti finanziari e assicurativi** (polizze, fondi, etc.) o **gestioni patrimoniali poco efficienti** e con **commissioni spesso molto elevate**.